



Politiche e servizi sociali

IL DIRITTO AI DIRITTI

Riflessioni e approfondimenti
a partire dalla Convenzione Onu
sui diritti delle persone con disabilità

a cura di
Olivia Osio e Paride Braibanti

FrancoAngeli

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

IL DIRITTO AI DIRITTI

Riflessioni e approfondimenti
a partire dalla Convenzione Onu
sui diritti delle persone con disabilità

a cura di
Olivia Osio e Paride Braibanti

FrancoAngeli

Copyright © 2012 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Introduzione

di *Olivia Osio*

pag. 9

La convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità

» 13

Le ragioni della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite

di *Giampiero Griffo*

» 39

Sezione I

Uguaglianza e non discriminazione

1. Fragilità, uguaglianza e riconciliazione

di *Ivo Lizzola*

» 49

2. Uguaglianza o discriminazione?

di *Giovanni Merlo*

» 61

3. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e le tecnologie telematiche

di *Marco Lazzari*

» 77

4. Non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali

di *Antonio Bianchi*

» 83

Sezione II
Libertà e sicurezza della persona.
Libertà di movimento e cittadinanza

- 5. Il progetto ipovisione del “Centro di ipovisione” degli Ospedali Riuniti di Bergamo**
di *Flavia Fabiani* pag. 93
- 6. L’amministrazione di sostegno**
di *Luca Salvioni* » 98
- 7. Le barriere architettoniche e le barriere culturali: il ruolo della legislazione**
di *Rocco Artifoni* » 114

Sezione III
Vita indipendente e inclusione nella società

- 8. Diritti, comunità ed ecodipendenze**
di *Roberto Medeghini* » 123
- 9. Affermazione dell’uguaglianza o valorizzazione delle differenze? Riflessioni sul diritto alla vita indipendente e all’inclusione nella società delle persone con disabilità**
di *Attà Negri* » 135
- 10. Sordità e vita indipendente. Quali prospettive?**
di *Stefano Zanoletti e Federica Baroni* » 143

Sezione IV
Educazione

- 11. L’integrazione degli allievi con disabilità nel sistema educativo nazionale**
di *Giuliana Sandrone Boscarino* » 151

Sezione V Salute

- 12. La promozione della salute delle persone con disabilità**
di *Paride Braibanti* pag. 169
- 13. Il diritto alla salute**
di *Lucia de Ponti* » 178
- 14. L'evoluzione dei Servizi sociosanitari per le persone con
disabilità nel territorio bergamasco: dall'assistenzialismo al progetto di vita**
di *Renato Bresciani* » 185

Sezione VI Lavoro, occupazione, partecipazione alla vita politica e pubblica

- 15. La convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità: lo scenario europeo nelle esperienze di applicazione dell'Icf in contesti sociolavorativi**
di *Carlo Ricci* » 211
- 16. Lavoro e occupazione**
di *Antonia Bordoni* » 221
- 17. La fragilità indesiderata. La disgregazione sociale nell'orizzonte del "discorso del capitalista"**
di *Stefano Tomelleri* » 226
- 18. Cittadinanza e partecipazione: prendere parte o essere parte?**
di *Benvenuto Gamba* » 237
- Conclusioni. Le prospettive di cambiamento introdotte dalla
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità**
di *Giampiero Griffo* » 241
- Ringraziamenti** » 249

Introduzione

di *Olivia Osio**

1. Premessa

La “Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità” (d’ora in avanti Convenzione) è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18. Essa fu oggetto della campagna “Vota la Convenzione” promossa da Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità¹) di Milano alla quale aderirono il Forum delle associazioni di volontariato sociosanitario bergamasche² e il Cbi (Coordinamento bergamasco per l’integrazione³). Con lettera datata 24 febbraio 2009, il Cbi invitò i Sindaci e gli Assessori ai servizi sociali di tutti i comuni bergamaschi a sottoporre ai rispettivi Consigli comunali la proposta di assumere un impegno pubblico deliberando una mozione che impegnasse a dare attuazione ai principi sanciti nella Convenzione nei differenti settori dell’Amministrazione, a monitorare l’applicazione della stessa e a costituire un Osservatorio regionale.

Da questa esperienza nacque l’idea di approfondire e diffondere la conoscenza della Convenzione, idea accolta e fatta propria dall’Università degli Studi di Bergamo che, in collaborazione con il Cbi e il Forum, organizzò un corso di formazione a essa dedicato.

Nel pensiero degli organizzatori, il corso non doveva essere esclusivamente momento di approfondimento teorico, ma intendeva porsi come occasione di confronto con il territorio e di verifica dell’attuazione, a livello locale, regionale e nazionale, della legislazione in vigore in materia di disabilità. Per tale ragione, oltre a docenti universitari, il corso ha coinvolto attori del territorio, rappresentanti delle istituzioni, figure appartenenti ad associazioni di volontariato e al terzo settore. Accanto al “come dovrebbe essere” il corso avrebbe tratteggiato un quadro il più preciso possibile delle realtà territoriali.

* Progettista sociale presso la Uildm sezione di Bergamo.

¹ Nata nel 1979 come “Lega per i diritti degli handicappati”, svolge un’opera di *coordinamento* e di *rappresentanza* su mandato delle associazioni che la compongono.

² Associazione di secondo livello che raccoglie associazioni di volontariato del settore sociosanitario.

³ Associazione di secondo livello che raccoglie una serie di associazioni di genitori di persone con disabilità.

2. Il volume

Il presente volume raccoglie i contributi dei docenti e dei relatori al corso di formazione “La convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità” svoltosi presso l’Università degli Studi di Bergamo a partire dall’autunno 2010.

Non si tratta di un’opera a commento della Convenzione. Il testo di quest’ultima, infatti, è talmente chiaro e intelligibile da non richiedere esegesi o chiose.

Come il sottotitolo del libro – “Riflessioni e approfondimenti a partire dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità” – permette di cogliere, i temi o, più precisamente, alcuni temi della Convenzione sono stati considerati come spunti a partire dai quali gli autori hanno proposto interpretazioni inedite, sguardi inusuali, letture originali.

In apertura del volume si potrà leggere l’intero testo della Convenzione. La collocazione prima di ogni altro contributo sta a significare la posizione prioritaria che essa assume in virtù della sua rilevanza.

3. Gli argomenti e i contributi

Il contributo iniziale di Giampiero Griffo, uno dei membri della delegazione italiana all’Onu per la Convenzione, chiarirà l’importanza del documento da lui definito “evento storico”.

I contributi successivi si presentano suddivisi in sezioni i cui titoli richiamano gli articoli della Convenzione cui sono ispirati. Nella pubblicazione, così come durante il corso, sono stati approfonditi solo alcuni articoli del documento delle Nazioni Unite, compiendo, dunque, la scelta, che non deve apparire arbitraria, di rivolgere l’attenzione ad alcuni temi particolari.

Gli articoli della Convenzione approfonditi nel volume saranno da intendersi come occasione e stimolo per proporre dei punti di vista e delle riflessioni su alcuni concetti cruciali: il progetto di vita per le persone con disabilità, l’integrazione, l’inclusione, la partecipazione alla vita pubblica, il lavoro, l’istruzione, la salute, la relazione, l’autonomia.

I diversi temi attraversano tutto il testo come fili che, intrecciandosi, annodandosi, richiamandosi, intessono un grande e colorato arazzo. Talvolta accadrà di incontrare, nei contributi dei diversi autori, proposte di lettura e interpretazioni apparentemente in contrasto. Si è scelto di lasciare, l’una accanto all’altra, visioni differenti di uno stesso oggetto, di uno stesso tema, nella convinzione che possano stare, che possano convivere e che possa essere il lettore a compiere una scelta o a fare una sintesi, ricorrendo al proprio pensiero critico, tra le diverse letture.

Accanto a contributi che allargano la riflessione, con un taglio teorico e teoretico, su alcuni aspetti del reale, della disabilità e della normale fragilità della condizione umana, se ne troveranno altri più calati nel confronto con il quotidiano, che descrivono situazioni, che precisano leggi, che raccontano servizi.

Molte saranno le proposte di spostamento dello sguardo, di movimento “da”

qualcosa “a” qualcos’altro: dal “bisogno” al “diritto”, per esempio. Infatti, se il bisogno pare essere qualcosa di subordinabile, nel suo soddisfacimento, alla disponibilità di risorse economiche, il diritto non lo è. Se si è titolari di un diritto, viene meno la subordinazione dello stesso ad argomentazioni di carattere economico. Ma tale *spostamento* verso il riconoscimento del diritto porta con sé altre riflessioni, altre domande: è sufficiente appellarsi al concetto di diritto quando si affronta il tema della disabilità? Quali sono le condizioni che rendono possibile il diritto? È, forse, necessario riformulare il concetto di diritto umano?

Anche il tema della cittadinanza potrebbe essere affrontato non più nei termini dei diritti e dei doveri, ma nella possibilità di avere un posto nel mondo, una volta venuti al mondo.

Riflettere sull’argomento del progetto di vita per una persona con disabilità significa aprire la questione del protagonismo, della possibilità di essere attori delle proprie storie, di avere delle ribalte, di rivestire dei ruoli e avere diritto alla soggettività. Significa riconoscere che la persona con disabilità è, come ogni altra, inesauribile, integrale e possa essere autrice del proprio destino. Come è conciliabile tale visione con i percorsi preconfezionati e predeterminati – i “servizi” variamente denominati – rivolti alle persone con disabilità? Con essi si agisce una discriminazione oppure si riconosce un diritto? Sono abilitanti o disabilitanti? Sulla base di quali tempi sono pensati: degli operatori o delle persone con disabilità?

Tale riflessione si allarga per abbracciare i luoghi della salute e della cura, i luoghi dell’istruzione e dell’educazione: quale posto ha, in essi, la soggettività?

Per una persona con disabilità, la cui dipendenza dagli altri è palese, è pensabile l’autonomia? In quali termini, di indipendenza o di interdipendenza? Quale ruolo possono avere il contesto e la relazione con esso nello sviluppo di autonomia di una persona con disabilità?

Seguendo le suggestioni di queste domande, il volume e i contributi di cui è intessuto guideranno le riflessioni verso la ricerca di uno sguardo originale sui temi in cui ci si imbatte quando si dibatte sulla disabilità.

4. Le sezioni

Dopo la parte introduttiva, il testo si articolerà in diverse sezioni ispirate ad alcuni articoli della Convenzione.

La sezione “Uguaglianza e non discriminazione” è composta da un contributo strettamente attinente il testo della Convenzione (Giovanni Merlo), da una riflessione di respiro più ampio (Ivo Lizzola) e dai contributi che focalizzano il ruolo delle nuove tecnologie nel superamento della discriminazione (Marco Lazzari, Antonio Bianchi).

I temi “Libertà e sicurezza della persona, libertà di movimento e cittadinanza” sono stati affrontati svolgendo una ricognizione sullo stato del superamento delle barriere architettoniche (Rocco Artifoni), approfondendo la conoscenza dell’istituto giuridico dell’amministratore di sostegno (Luca Salvioni) e condividendo

la conoscenza del lavoro in svolgimento nell'ambito di un progetto destinato a persone ipovedenti (Flavia Fabiani).

Spazio alla riflessione sulla disabilità sensoriale (Stefano Zanoletti, Federica Baroni) è stato dato nella sezione "Vita indipendente e inclusione nella società" accanto ad approfondimenti teorici che riconducono i temi affrontati a quadri epistemologici chiari (Roberto Medeghini, Attà Negri).

La sezione "Educazione" ripercorre la storia dell'integrazione degli alunni con disabilità nel sistema educativo nazionale (Giuliana Sandrone Boscarino).

All'approfondimento dell'argomento "Salute" concorrono riflessioni che si snodano su piani differenti, quasi cerchi concentrici inseriti l'uno nell'altro: i sistemi sociosanitari nel territorio bergamasco (Renato Bresciani), il concetto di salute secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità, la Costituzione italiana e la Regione Lombardia (Lucia de Ponti), il concetto di promozione della salute da non intendersi come negazione o eliminazione della malattia (Paride Braibanti).

Nella sezione "Lavoro, occupazione, partecipazione alla vita politica e pubblica" convivono l'uno accanto all'altro contributi molto tecnici che ripercorrono nel dettaglio la legislazione (Antonia Bordoni), che aprono lo sguardo all'applicazione dell'Icf nei contesti lavorativi (Carlo Ricci), che riflettono sul significato di cittadinanza (Benvenuto Gamba) e si allargano a considerare la fragilità della condizione umana (Stefano Tomelleri).

Le conclusioni, come l'apertura, sono affidate alle parole di Giampiero Griffo.

Stare accanto, convivere: questo il destino di contributi differenti tra loro per sguardo di partenza, per approfondimento, talvolta teoretico talaltra tecnico, per orizzonte epistemologico e culturale. Contributi la cui lettura chiede al lettore di confrontarsi, di interrogarsi e di svolgere un lavoro di sintesi e di ricomposizione. Che, in un certo senso, chiedono al lettore di essere *responsabile*: capace di risposta non solo per il ruolo attivo che esso dovrà svolgere, ma capace di risposta nei comportamenti che adotterà in seguito, negli atteggiamenti verso la fragilità e la disabilità – non esclusa quella che lo abita, la propria disabilità –, nel proprio sguardo sul quotidiano affinché si trasformi in luogo inclusivo e non discriminante, accogliente e pienamente umano.

Per riconoscere a tutti il diritto ad avere diritti, occorre interrogarsi profondamente e recuperare il significato vero della politica in quanto etica, della politica in quanto possibilità di partecipazione.

E la partecipazione, nel suo concorrere per il bene comune, fa necessariamente appello alla responsabilità di ciascuno, ognuno per la propria parte.

"Anche le città credono d'essere opera della mente o del caso, ma né l'una né l'altro bastano a tener su le loro mura. D'una città non godi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. O la domanda che ti pone obbligandoti a rispondere"⁴.

⁴ Italo Calvino, *Le città invisibili*, Mondadori, Milano, 1972.

La convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Preambolo

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

(a) Richiamando i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,

(b) Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che ciascun individuo è titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione,

(c) Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni,

(d) Richiamando il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,

(e) Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri,

(f) Riconoscendo l'importanza dei principi e delle linee guida contenute nel Programma mondiale di azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità e la loro influenza sulla promozione, formulazione e valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di perseguire pari opportunità per le persone con disabilità,

(g) Sottolineando l'importanza di integrare i temi della disabilità nelle pertinenti strategie relative allo sviluppo sostenibile,

- (h) Riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore connotati alla persona umana,
- (i) Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,
- (j) Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno,
- (k) Preoccupati per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa, e ad essere oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,
- (l) Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
- (m) Riconoscendo gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà,
- (n) Riconoscendo l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,
- (o) Considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente,
- (p) Preoccupati delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione,
- (q) Riconoscendo che le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori rischi nell'ambiente domestico ed all'esterno, di violenze, lesioni e abusi, di abbandono o mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento,
- (r) Riconoscendo che i minori con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori, e richiamando gli obblighi assunti a tal fine dagli Stati Parti alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
- (s) Sottolineando la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,
- (t) Riaffermando che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, e riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità,
- (u) Consapevoli che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite e che l'osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,
- (v) Riconoscendo l'importanza dell'accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,
- (w) Consapevoli che ogni individuo, in ragione dei propri obblighi nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una responsabilità propria per la promozione

e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dai Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali,

(x) Convinti che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione ed assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,

(y) Convinti che una convenzione internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità potrà contribuire in modo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

Convengono quanto segue:

Articolo 1 – Scopo

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- per “comunicazione” si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione accessibili;
- per “linguaggio” si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;
- per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;
- per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
- per “progettazione universale” si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La “progettazione universale” non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Articolo 3 – Principi generali

I principi della presente Convenzione sono:

- (a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
- (b) la non discriminazione;
- (c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- (d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- (e) la parità di opportunità; (f) l'accessibilità;
- (g) la parità tra uomini e donne;
- (h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Articolo 4 – Obblighi generali

1. Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

- (a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione;
- (b) ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
- (c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
- (d) ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;
- (e) ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata;
- (f) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la definizione di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne la disponibilità ed uso, ed incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione di norme e linee guida;
- (g) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;
- (h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di supporto ed attrezzature;
- (i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente Convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.

2. Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di conseguire progressivamente la piena realizza-

zione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale.

3. Nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai diritti umani ed alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in minor misura.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le unità costitutive degli Stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 5 – Uguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.

2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

3. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l'uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 6 – Donne con disabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.

2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.

Articolo 7 – Minori con disabilità

1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.

2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente.

3. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della

loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età, allo scopo di realizzare tale diritto.

Articolo 8 – Accrescimento della consapevolezza

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:
 - (a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
 - (b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti;
 - (c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità.
2. Nell'ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati Parti:
 - (a) avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:
 - (i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;
 - (ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
 - (iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo nell'ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;
 - (b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
 - (c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente Convenzione;
 - (d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

Articolo 9 – Accessibilità

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:
 - (a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
 - (b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.
2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:
 - (a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l'applicazione;
 - (b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
 - (c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;

- (d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
- (e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
- (f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all'informazione;
- (g) promuovere l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;
- (h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

Articolo 10 – Diritto alla vita

Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 11 – Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.

Articolo 12 – Uguale riconoscimento dinanzi alla legge

1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.
2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.
3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.
4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di un'autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.
5. Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l'uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.